

Gentili Signore e Signori,

con la presente desideriamo informare sui seguenti argomenti:

1) Rideterminazione bonus investimenti in caso di cessione del bene

È stata prevista la rideterminazione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, sia "ordinari" che "4.0". Se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione o, per i beni "4.0", di avvenuta interconnessione, i beni agevolati sono venduti oppure sono destinati a strutture produttive all'estero (anche se appartenenti allo stesso soggetto), il credito d'imposta corrispondente viene ridotto.

Ad esempio, in caso di investimenti in beni materiali "ordinari" effettuati nel 2021, i beni agevolati non devono essere venduti o destinati all'estero fino al 31 dicembre 2023. Se un bene "4.0" acquistato nel 2021 entra in funzione nel 2021 e poi viene interconnesso nel 2022, il "periodo di osservazione" non è il biennio 2022-2023, ma quello 2023-2024.

2) ISA – indici sintetici di affidabilità fiscale

Anche per l'anno 2020, al fine di completare la dichiarazione delle imposte sui redditi, lo Studio necessita la compilazione degli ISA per tutti coloro che non ne sono esonerati da un'apposita causa di esclusione.

Ciascun contribuente riceverà un punteggio (su una scala da 1 a 10) e in funzione del quale è previsto un sistema premiale.

Di seguito viene riportato il sistema premiale approvato per l'anno di imposta 2020:

Voto ottenuto nel 2020	Media semplice voto 2020 e voto 2019	Conseguenze / Premi
Almeno pari a 8	Almeno pari a 8,5	<ul style="list-style-type: none">Esonero dal visto di conformità / garanzie per crediti IVA fino a 50.000 Euro e crediti per imposte dirette/IRAP fino a 20.000 Euro
Almeno pari a 8,5	Almeno pari a 9	<ul style="list-style-type: none">I premi precedentiImpossibilità di subire determinate tipologie di accertamento fiscale ("presunzioni semplici")
Da 9 a 10	Almeno pari a 9	<ul style="list-style-type: none">I premi precedentiDisapplicazione della disciplina delle società non operative e in perdita sistemicaEsclusione della determinazione sintetica del reddito, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato

Quest'anno lo Studio provvederà alla compilazione degli ISA in maniera autonoma, basandosi sui dati già in possesso e quelli invece inseriti nelle annualità precedenti. Nel caso in cui avessimo

bisogno di ulteriori informazioni di cui non possiamo essere a conoscenza, i clienti verranno contattati singolarmente per una corretta compilazione entro i termini previsti.

3) Rimborso IVA annuale versata nei Paesi EU

Entro il 30.09.2021, tutti gli imprenditori, i professionisti e gli enti non commerciali stabiliti in Italia possono chiedere il rimborso dell'IVA pagata in altri paesi dell'UE durante il 2020.

Per coloro che vogliono usufruire dello Studio per la richiesta di rimborso, chiediamo gentilmente di avisarci entro il 22.09 per poter inviare la richiesta entro il termine previsto.

4) Proroga prenotazione bonus pubblicità

È stata prorogata a ottobre la finestra temporale per la richiesta di prenotazione al bonus pubblicità per gli investimenti sostenuti nel 2021.

Per i clienti per cui lo Studio ha presentato domanda già in marzo 2021, provvederemo ad aggiornare le richieste di accesso al bonus. Per coloro invece che vogliono usufruire del bonus preghiamo di avisarci entro e non oltre il 20.10.

5) Ultime novità riguardanti il Superbonus 110% – Decreto Semplificazioni

In sede di conversione del c.d. "Decreto Semplificazioni" sono state confermate le modifiche della detrazione del Superbonus 110% (art. 119, DL n. 34/2020) e ne sono state aggiunte delle altre.

Di seguito le principali:

- Per poter usufruire della detrazione relativa all'acquisto di una casa antisismica (immobile ristrutturato dall'impresa cedente con il miglioramento del rischio sismico) la cessione dell'immobile deve essere fatta entro 30 mesi dalla fine dei lavori e non più entro 18 mesi;
- Ai fini dell'agevolazione prima casa, per gli immobili sui quali si effettuano interventi trainanti relativi al superbonus, il termine per stabilire la residenza nel Comune dove è ubicato l'immobile è stato fissato in 30 mesi dalla data di acquisto anziché 18 mesi come precedentemente previsto.
- È possibile effettuare delle varianti in corso d'opera non presentando una "nuova" Cila, ma dandone comunicazione tramite la presentazione della Cila in variante alla fine dei lavori;
- Per le opere di "edilizia libera" è ammessa la presentazione di una Cila semplificata con la sola indicazione della descrizione dell'intervento;
- Viene superato l'ostacolo della realizzazione dei cappotti termici e dei cordoli sismici in quanto è stato disposto che la realizzazione delle modifiche che ne derivano deroga alla disciplina del conteggio delle distanze e dell'altezza fissata dall'art. 873 del Codice Civile;
- Possibilità di presentare la sola Cila per gli interventi che interessano le parti strutturali degli edifici e dei relativi prospetti. Questa possibilità non è prevista per i lavori di demolizione e ricostruzione dell'edificio oggetto dell'intervento;

- Le violazioni "formali" che non arrecano pregiudizio alle attività di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alle irregolarità od omissioni riscontrate;
- È stata confermata la detrazione 110% (come interventi "trainati"), per gli interventi finalizzati:
 - all'eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi;
 - alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, favorisca la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap grave; la detrazione è accessibile anche per lavori effettuati a favore di persone di età superiore a 65 anni, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno un intervento "trainante" di riqualificazione energetica ovvero di riduzione del rischio sismico.

È stato inoltre confermato che non è più necessaria l'attestazione dello stato legittimo dell'immobile, ad esclusione degli interventi di demolizione e ricostruzione dell'edificio. È sufficiente la presentazione della Cila con l'indicazione degli estremi del titolo abilitativo della costruzione dell'immobile ovvero l'attestazione che la costruzione dello stesso è terminata prima del 1.9.1967.

Rimangono motivi di decadenza della detrazione:

- la mancata presentazione della Cila;
- mancanza dei dati previsti per la redazione della Cila;
- esecuzione degli interventi in modo difforme a quanto indicato nella Cila;
- rilascio di attestazioni e asseverazioni infedeli.

Restiamo a disposizione per ulteriori informazioni.

Cordiali saluti

Andrea D'Antino
(dantino.a@fiscalconsulent.com)



BALDESSARELLI & PARTNER

Studio commercialisti e revisori dei conti

Via Goethe 7

I-39012 – Merano (BZ)

Tel: +39 0473/44 33 33 Fax: +39 0473/44 01 70

www.fiscalconsulent.com